



Provincia di Prato

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Testo approvato con Deliberazione del C.P. n. 33 del 10.03.1999, modificato con le seguenti Deliberazioni: D.C.P. n°54 del 19.04.2010, D.C.P. n°9 del 2.03.2011, D.C.P. n°34 del 14.11.2016 e D.C.P. n°4 del 25.02.2019

INDICE

- Art 1 Istituzione e attribuzioni del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 2 Organizzazione e attività del Corpo
- Art. 3 Luogo di servizio
- Art. 4 Attribuzioni del Comandante
- Art. 4 bis Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 5 Attribuzioni dell'Addetto al Coordinamento e Controllo
- Art. 6 Assenze del Comandante, del Vice Comandante e dell'Addetto al Coordinamento e Controllo
- Art. 7 Compiti e doveri degli Agenti
- Art. 8 Modalità di svolgimento dei compiti di servizio
- Art. 9 Divieti per gli appartenenti al Corpo
- Art. 10 Obblighi per gli appartenenti al Corpo
- Art. 11 Orario di lavoro e di servizio
- Art. 12 Uniforme
- Art. 13 Patrocinio legale e assicurazione
- Art. 14 Registri del Comando
- Art. 15 Tessera e placca di riconoscimento
- Art. 16 Dotazione ed uso degli automezzi di servizio
- Art. 17 Dotazione e uso di apparati ricetrasmittenti
- Art. 18 Dotazione delle armi
- Art. 19 Entrata in vigore

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Disciplinare concernente l'armamento del corpo di Polizia Provinciale

Capo I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art.2 Tipologia e numero delle armi in dotazione

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA

- Art. 3 Assegnazione delle armi
- Art. 4 Modalità di porto delle armi

- Art. 5 Servizio svolto con armi
- Art. 6 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 8 Custodia delle armi di reparto - Responsabile e consegnatario
- Art. 9 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 Addestramento tecnico
- Art. 12 Norme finali

Art 1 Istituzione e attribuzioni del Corpo di Polizia Provinciale

E' istituito il Corpo di Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa ai sensi della normativa vigente, nelle materie di competenza propria, conferita o delegata, ed in particolare nei settori della caccia, della pesca nelle acque interne, dell'inquinamento ambientale, della tutela delle risorse naturali, delle attività produttive, della viabilità provinciale.

L'Amministrazione provvede a richiedere alla locale Prefettura per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale la emanazione del decreto di conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n.65.

L'espletamento del servizio da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale comprende:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza provinciale, provvedendo all'attività di prevenzione e repressione di infrazioni e di accertamento di illeciti amministrativi e penali, anche di iniziativa;

b) attendere, relativamente alle materie di competenza, ai servizi di informazione, di raccolta notizie, di esecuzione di notifiche e ad altri servizi e attività istituzionali di carattere provinciale ordinati dall'Amministrazione;

c) collaborare con le altre Forze di Polizia e i vari organi di protezione civile.

Per le finalità enunciate nei commi precedenti il Corpo può avvalersi della collaborazione delle Guardie Volontarie riconosciute per legge, coordinandone l'attività sulla base di appositi disciplinari approvati dall'Amministrazione.

Art. 2 Organizzazione e attività del Corpo

Il Corpo di Polizia Provinciale deve essere costituito da un numero di agenti adeguato alle esigenze di servizio secondo criteri di funzionalità ed economicità come indicato all'art. 7 della L.65/86 e dalla L.R.T. 12/06, compatibilmente con quanto previsto dalla dotazione organica stabilita dall'Amministrazione Provinciale.

Il Corpo è composto da:

- Comandante, con funzioni di Responsabile del Corpo;
- Vice Comandante;
- Addetti al Coordinamento e Controllo;
- Agenti.

L'attività del Corpo viene pianificata quindicinalmente con ordini di servizio elaborati dal Comandante con la collaborazione del Vice Comandante, il quale ne cura l'attuazione. Tali ordini di servizio, salve le variazioni dovute a motivi di necessità ed urgenza, contengono le indicazioni circa le zone, gli orari e le modalità del servizio. In tale ambito gli Addetti al Coordinamento e Controllo e gli Agenti, ferme restando le proprie attribuzioni e responsabilità in qualità di Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza per le quali si fa comunque riferimento alla legislazione vigente, rispondono del proprio operato al Comandante e al Vice Comandante.

Art. 3 Luogo di servizio

Gli appartenenti al Corpo di norma svolgono il servizio nell'ambito dei limiti territoriali della Provincia.

Ai sensi dell'art. 4 della L.65/86, il personale addetto al Corpo può compiere fuori del territorio del proprio Ente:

- a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di spettanza;
- c) le missioni di soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari missioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4 Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Presidente della Provincia e ferme restando le responsabilità quale ufficiale di polizia giudiziaria, redige i piani di intervento e controlla il conseguimento degli obiettivi previsti dal programma di lavoro.

In particolare il Comandante:

- sovrintende all'attività e all'organizzazione del lavoro ordinario e straordinario degli addetti al servizio, sorveglia il loro operato, autorizza le ferie;
- trasmette i documenti e gli atti alle varie Autorità competenti per i rispettivi adempimenti e intrattiene con queste relazioni in ragione delle reciproche attività istituzionali ai fini anche di eventuali azioni di coordinamento;
- tiene i rapporti con gli altri uffici dell'Amministrazione interessati all'attività della Polizia Provinciale;
- si occupa dell'aggiornamento degli addetti al Corpo ovvero propone corsi periodici di formazione e specializzazione professionale su specifiche materie.

Al Comandante compete inoltre di intervenire direttamente nelle operazioni e attività in cui sia opportuna la sua presenza, ovvero quando a ciò espressamente comandato.

Art. 4 bis Attribuzioni del Vice Comandante

Il Vice Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, ferme restando le responsabilità quale ufficiale di polizia giudiziaria, svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa il Comandante del Corpo in merito allo svolgimento di tali attività e riceve dallo stesso Comandante indicazioni per l'espletamento del servizio. In particolare il Vice Comandante:

- sostituisce il Comandante assente o impedito da servizio;
- coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;
- propone al Comandante attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;

- propone al Comandante atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;

- rappresenta il Corpo di Polizia Provinciale nelle relazioni interne ed esterne ed in occasione di funzioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche civili e religiose, ogni qualvolta ne sia data disposizione dal Comandante;

- svolge anche le attività previste dal successivo art. 5.

Al Vice Comandante sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento relative agli Addetti al Coordinamento e Controllo ed agli Agenti per quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente articolo.

Art. 5 Attribuzioni dell'Addetto al Coordinamento e Controllo

L'Addetto al Coordinamento e Controllo, ferme restando le responsabilità quale ufficiale di polizia giudiziaria, svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa il Comandante del Corpo in merito allo svolgimento di tali attività e riceve dallo stesso Comandante e dal Vice Comandante indicazioni per l'espletamento dei servizi. In particolare l'Addetto al Coordinamento e Controllo:

- provvede, coordinando gli Agenti, a dare attuazione alle direttive e alle disposizioni impartite dal Comandante e ne controlla l'esecuzione;

- svolge con il grado di autonomia conferitagli dalla legge attività di indagine e partecipa alle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale a qualsiasi altra attività ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;

- collabora con il Comandante per quanto attiene la trasmissione di atti e documenti alle Autorità competenti per i rispettivi adempimenti;

- vigila sull'uso delle dotazioni (in particolare delle armi), perchè siano utilizzate esclusivamente durante e per ragioni di servizio e mantenute in perfetta efficienza, e sulla condotta degli Agenti e ne riferisce eventualmente al Comandante;

- propone il piano ferie degli Agenti tenendo conto delle esigenze dei servizi;

- assicura la custodia degli oggetti sottoposti a sequestro e provvede alla compilazione e perfetta tenuta dei registri di cui al successivo art. 14;

- ha funzioni propositive e d'impulso per il miglioramento del servizio e provvede a svolgere ogni altro compito richiesto dal Comandante.

All'Addetto al Coordinamento e Controllo sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento relative agli Agenti per quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente articolo.

Art. 6 Assenze del Comandante, del Vice Comandante e degli Addetti al Coordinamento e Controllo

Nel rispetto del principio della tempestività dell'avviso, in caso di assenza per ferie o per altro motivo del Comandante del Corpo, ne fa le veci il Vice Comandante, così come in caso di assenza dal servizio di quest'ultimo i compiti sono svolti direttamente

dall'Addetto al Coordinamento e Controllo con maggiore anzianità di servizio o, a parità di anzianità di servizio, dall'Addetto al Coordinamento e Controllo più anziano.

I compiti del Comandante, del Vice Comandante e degli Addetti al Coordinamento e Controllo, in caso di loro assenza congiunta, sono svolti direttamente dall'Agente con maggiore anzianità di servizio o, a parità di anzianità, dall'Agente più anziano.

Art. 7 Compiti e doveri degli Agenti

Gli Agenti sono tenuti ad assolvere con cura e precisione i compiti di servizio e i doveri di ufficio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni della Provincia nonché delle direttive ed istruzioni ricevute. Segnalazioni e proposte per l'ottimale andamento del servizio possono essere avanzate tramite il superiore diretto.

Il servizio esterno viene di norma svolto in pattuglia composta da almeno due persone.

Gli Agenti debbono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e i fatti di cui vengono a conoscenza per ragioni di servizio e debbono tenere, nei rapporti con il pubblico ed in particolare nell'accertamento delle violazioni, un contegno equilibrato, corretto e riservato evitando le discussioni.

Partecipano obbligatoriamente e con impegno al corso di prima formazione e ai successivi corsi di aggiornamento professionale, nonché alle riunioni di lavoro organizzate dai superiori o dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 8 Modalità di svolgimento dei compiti di servizio

Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale debbono in particolare:

- partecipare a corso di prima formazione e ai corsi di aggiornamento predisposti dall'Amministrazione;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le norme di legge e di regolamento, i provvedimenti provinciali e le altre disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni con le altre forze di polizia;
- accertare e contestare le infrazioni nei modi previsti dalla normativa vigente e provvedere alle conseguenti registrazioni;
- custodire con cura il materiale dell'Amministrazione e i mezzi affidati in dotazione personale o collettiva;
- nei casi di riscossione diretta di sanzioni pecuniarie, versare immediatamente le somme introitate secondo le modalità indicate dall'Amministrazione;
- adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;
- informare immediatamente l'Amministrazione, tramite il Comandante, degli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
- richiedere celermente l'intervento del personale reperibile con qualifica di ufficiale di P.G. qualora la presenza di questo si renda obbligatoria per il compimento di determinati atti.

Art. 9 Divieti per gli appartenenti al Corpo

Fermi restando i divieti e gli obblighi che incombono sugli impiegati della Provincia, al personale di vigilanza è vietato:

- la pratica dell'attività venatoria nell'ambito del territorio ove esercita le funzioni
- il prestarsi anche gratuitamente per la risoluzione di ricorsi e controversie inerenti a fattispecie di competenza della Provincia;
- effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- allontanarsi, senza comprovata necessità o senza autorizzazione o diversa comunicazione con il Comando, dal luogo di servizio assegnato;
- sostare senza motivo negli esercizi pubblici durante il servizio;
- attendere a cure estranee al servizio durante l'orario di lavoro.

Art. 10 Obblighi per gli appartenenti al Corpo

Il personale di vigilanza deve eseguire le istruzioni e gli ordini ricevuti, secondo la rispettiva posizione gerarchica, nei limiti delle proprie attribuzioni di cui al presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.

Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o di istruzioni ricevute e le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine, spetterà all'Agente con maggiore anzianità di servizio, o a parità di anzianità di servizio, più anziano di età, decidere in proposito.

Qualora l'Agente ritenga l'ordine contrario a norme di servizio o di legge, potrà richiedere che l'ordine gli venga passato in forma scritta. L'Agente non deve comunque eseguire l'ordine palesemente vietato dalla legge o che costituisca illecito penale.

Art. 11 Orario di lavoro e di servizio

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale.

Quando necessità particolari lo richiedano, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza al normale orario giornaliero secondo le norme e gli accordi vigenti.

Di norma l'orario di servizio della Polizia Provinciale si articola in due turni, uno antimeridiano e uno postmeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni. Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse.

Tenuto conto della particolarità del servizio, gli Agenti, gli Addetti al Coordinamento e Controllo, il Vice Comandante e il Comandante dovranno consentire di poter essere rintracciati per le finalità e secondo le modalità da stabilirsi dall'Amministrazione conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro e di servizio sarà verificato e assicurato dagli Addetti al Coordinamento e Controllo, dal Vice Comandante e dal Comandante.

Art. 12 Uniforme

In servizio, di norma e salvo diversa disposizione del Comandante, è obbligatorio indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Provinciale che provvede a regolare le modalità di fornitura e le caratteristiche esteriori delle divise secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n°6/R/2009 e in coordinamento con gli altri Corpi di Polizia Provinciale della Toscana.

Durante i controlli in abiti civili, il personale di Polizia provinciale deve qualificarsi mostrando il tesserino di riconoscimento di cui alla succitata legge regionale.

Art. 13 Patrocinio legale e assicurazione

L'Amministrazione Provinciale assicura agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale l'assistenza legale in sede processuale per fatti inerenti il servizio nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce altresì di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi per ragioni di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e assistenza previste dalla normativa vigente.

Art. 14 Registri del Comando

Nei locali del Corpo di Polizia Provinciale e sotto la cura del Comandante del Corpo o da suo delegato sono tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- registro generale dei processi verbali amministrativi;
- registro generale dei processi verbali di sequestro;
- registro delle notificazioni;
- registro di protocollo generale riservato delle notizie di reato e delle comunicazioni all'Autorità Giudiziaria;
- registro del materiale sequestrato registro delle armi e relative munizioni in deposito temporaneo.

I registri devono essere composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti e debbono contenere indicazioni sull'esito e/o sui conseguenti provvedimenti.

Negli Uffici del Corpo vengono inoltre conservati, ai fini della consultazione, gli atti e le disposizioni dell'Amministrazione riguardanti il servizio di Polizia Provinciale.

Art. 15 Tessera e placca di riconoscimento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 6 della L. 65/1986 e dell'art. 12 della L.R.T. n°12/06, sono muniti di tessera di riconoscimento, conforme al modello individuato nell'allegato C al Regolamento Regionale n°6/R/2009, rilasciata dal Comandante del Corpo, che devono sempre portare con se ed esibire ogni volta occorresi dimostrare la loro qualifica.

Gli appartenenti al Corpo sono inoltre muniti, così come stabilito dal Regolamento Regionale n°6/R/2009, di una placca metallica di riconoscimento in lega metallica leggera con rappresentato il simbolo del gonfalone della Provincia da indossarsi, sui capi

dell'uniforme, nelle posizioni previste dal Regolamento Regionale n°6/R/2009. Le caratteristiche di tale placca di riconoscimento sono: forma ovale di altezza di cm. 5 e larghezza di cm. 4.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera e della placca di riconoscimento.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o ne sia sospeso per motivi di ordine disciplinare o giudiziario.

Art. 16 Dotazione ed uso degli automezzi di servizio

I mezzi di trasporto, affidati al Corpo di Polizia Provinciale, devono essere contrassegnati secondo le previsioni dell'allegato D al Regolamento Regionale n°6/R/2009 e l'uso degli stessi è consentito esclusivamente al personale del suddetto Corpo. Per esigenze di servizio è consentito il trasporto di personale dipendente dell'Amministrazione provinciale, nonché di terzi per comprovate necessità. Di tali fatti dovrà essere informato il Comandante del Corpo, il Vice Comandante o gli Addetti al Coordinamento e Controllo.

L'autorizzazione all'uso degli automezzi adibiti al servizio di Polizia Provinciale è insita nell'ordine di servizio ricevuto dal dipendente che utilizza l'automezzo stesso per lo svolgimento delle sue mansioni.

I mezzi di trasporto devono essere assicurati con estensione dell'assicurazione ai trasportati, oltre che al conducente.

Le autovetture devono essere tenute in stato di efficienza meccanica. Di ogni difetto o guasto deve essere data tempestiva comunicazione al Comandante o suo delegato che impartirà le disposizioni del caso.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi nonché quelli acustici e visivi previsti dalle normative vigenti.

L'Amministrazione provinciale può, su richiesta del Comandante, dotare o consentire l'uso al Corpo di Polizia Provinciale di automezzi privi di scritte riconoscitive da utilizzare per necessità e servizi particolari.

Art. 17 Dotazione e uso di apparati ricetrasmittenti

Il Corpo ha in dotazione apparati ricetrasmittenti adeguati alla copertura del territorio provinciale. Essi debbono essere utilizzati con la cura necessaria per mantenerli in efficienza, solo per ragioni di servizio e secondo le prescrizioni della concessione amministrativa.

Art. 18 Dotazione delle armi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono dotati di armi a canna corta, di fucili e di carabine consentiti dalla legge e dai regolamenti vigenti, con relative munizioni.

Dette armi e munizioni sono detenute e utilizzate secondo le norme contenute nell'apposito Disciplinare di cui allegato "A" del presente Regolamento.

Agli addetti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto il riconoscimento di Agente di P.S. per gli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 5 secondo comma della L.65/1986, con le modalità e in analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per il Sindaco.

Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ed è comunicato al Prefetto di Prato ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.145 del 4 marzo 1987 e al Ministero degli Interni per il tramite del Commissario di Governo ai sensi dell'art. 11 della legge n.65 del 7 marzo 1986.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Disciplinare concernente l’armamento del corpo di Polizia Provinciale

(redatto ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 “ Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e del decreto Ministero dell’interno 4 marzo 1987 n. 145 “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di pubblica sicurezza”).

Capo I

GENERALITA’ NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente disciplinare, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n. 145, disciplina la dotazione, l’impiego e la custodia delle armi e delle munizioni assegnate in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale secondo i principi dettati dalla legislazione vigente.

Il servizio armato è svolto dal personale in possesso del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art.2 Tipologia e numero delle armi in dotazione

Al personale del Corpo di Polizia Provinciale in possesso del riconoscimento della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, per l’espletamento del servizio, vengono assegnati i seguenti tipi di armi:

1. pistola a funzionamento semi automatico per difesa personale, tipo “Beretta” calibro 9 x 21 modello 98. La predetta arma viene fornita in dotazione ad ogni addetto al Corpo di Polizia Provinciale completa di caricatore di riserva e di n. 50 proiettili. Nel caso in cui le armi già in dotazione divengano obsolete o non più idonee, il Comandante proporrà all’Amministrazione l’acquisto di nuovo armamento.

2. Il numero complessivo delle armi a canna corta in dotazione al Corpo è fissato in numero pari a quello degli addetti al corpo, aumentato di un’arma di riserva, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

3. fucile da caccia ad anima liscia, semiautomatico, cal. 12, nonché carabina ad anima rigata semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, utilizzati solo su disposizione del Comandante per particolari tipi di servizio.

4. Le munizioni acquistate in numero adeguato alle esigenze necessarie per le esercitazioni di tiro a segno e per lo svolgimento del servizio, sono custodite nell’armeria

del Corpo e consegnate agli addetti previa rendicontazione dell'uso delle stese in apposito registro.

5. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, denuncia alla locale Autorità di P.S. competente per territorio, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA

Art. 3 Assegnazione delle armi

1. L'arma corta individuale è assegnata in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, con provvedimento del Presidente ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto di Prato. L'assegnazione dell'arma in via continuativa corrisponde con la permanenza del rapporto di lavoro. E' fatto obbligo di restituzione dell'arma e delle munizioni al momento della cessazione di tale rapporto o del passaggio ad altra mansione. Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento

2. I fucili e le carabine sono utilizzati e vengono consegnati agli addetti di volta in volta per i vari servizi di polizia.

3. Le armi e le munizioni rimangono sempre di proprietà dell'Amministrazione Provinciale.

4. Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario e di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti come previsto dalla normativa vigente. L'uso di tali sostanze è consentito con l'assistenza del servizio veterinario.

Art. 4 Modalità di porto delle armi

1. In servizio l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma deve essere opportunamente occultata.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, che non possono essere peraltro in alcun modo alterate.

4. In caso di assenza prolungata dal servizio (malattia, congedo, ferie o per altri motivi personali), l'appartenente al Corpo può chiedere al Comandante il deposito provvisorio dell'arma assegnata in via continuativa, all'interno dell'armeria del Corpo, limitatamente al periodo di assenza.

5. Tutte le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Art. 5 Servizio svolto con armi

1. Nell'ambito del territorio provinciale, gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono con le armi in dotazione le funzioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria, venatoria e rurale, urbana, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Provinciale dalle leggi e dai regolamenti.

2. I servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 sono anch'essi prestati con armi, salvo sia diversamente disposto dalle competenti autorità.

Art. 6 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio della Provincia di appartenenza sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145. Agli addetti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei luoghi in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito del territorio provinciale per soccorso o in caso di calamità o disastri, sono effettuati, di massima, senza armi.

2. Tuttavia il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, quando ricorrano le condizioni di cui all'art.9, 1° comma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, può richiedere che il contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti armati, in considerazione della natura del servizio.

3. Il Presidente comunica al Prefetto di Prato e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, il numero degli addetti autorizzato a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 Custodia delle armi di reparto - Responsabile e consegnatario

1. Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale sono, a norma dell'art. 14 del D.M. n. 145/87 e con le modalità da esso previste, custodite in armadi blindati corazzati all'interno dell'armeria del Corpo della Polizia Provinciale.

2. L'autorità di P.S. determina le misure necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

3. Le armi sono versate scariche e prive di fondine.
4. Responsabile dell'armeria è il Comandante; su proposta dello stesso il Presidente nomina il consegnatario.
5. Il consegnatario deve adempiere con la massima diligenza i doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/87 ed in particolare cura e verifica con la massima attenzione la custodia del munizionamento, le annotazioni sul Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e la regolarità delle operazioni di prelievo e riconsegna delle armi lunghe. Di tutto ciò ne riferisce al Comandante.

Art. 9 Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata di volta in volta, ai sensi dell'art.6 lett. b) del D.M. n°145/87, è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art.6 lett. a) del D.M. n°145/87, è prelevata presso l'armeria previa annotazione del provvedimento sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni. L'arma assegnata in via continuativa deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione. L'arma comunque assegnata in via continuativa deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 10 Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo al quale è consegnata l'arma deve:

1. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi delle armi.
2. Custodire con la massima attenzione l'arma, verificarne la funzionalità della parte meccanica, curarne la manutenzione e la pulizia, con l'osservanza di tutte le misure di sicurezza inerenti il maneggio delle armi, sia all'interno che all'esterno del Comando.
3. Segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma.
4. Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni periodiche di tiro a segno.
5. Evitare di estrarre l'arma dalla fondina senza motivo e ispirarsi sempre alla massima prudenza, in particolare nei servizi notturni e durante gli abbattimenti di animali.
6. Evitare di consegnare la propria arma ad estranei.
7. Evitare di lasciare incustodita l'arma anche per brevissimi periodi.

L'arma d'ordinanza è personale. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo. Le responsabilità penali, disciplinari e civili conseguenti ad un uso improprio o non autorizzato dell'arma o in violazione del presente regolamento sono strettamente personali.

Art. 11 Addestramento tecnico

1. Gli addetti al Corpo di polizia Provinciale partecipano a periodici corsi annuali d'addestramento all'uso dell'arma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.

2. Le spese inerenti le esercitazioni annuali al tiro a segno sono a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 12 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, , del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.